



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 23/2020 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 05/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno 2020 addì 05 del mese di 06 alle ore 20:45 in osservanza di tutte le formalità previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e secondo quanto disposto con atto del Presidente del Consiglio Comunale in data 30.03.2020, in collegamento in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione pubblica trasmessa online in diretta streaming.

All'appello risultano:

| | | |
|-------------------------|--------------------------|----------|
| BELLIFEMINE MARIA IRENE | SINDACO | Presente |
| ASTUTI SAMUELE | CONSIGLIERE | Presente |
| CARANGI MARIA CECILIA | CONSIGLIERE | Presente |
| CENTANIN DONATELLA | CONSIGLIERE | Presente |
| RODIGHIERO MATTEO | CONSIGLIERE | Presente |
| CROCI ALBA | CONSIGLIERE | Presente |
| ALBRIGI PAOLO | CONSIGLIERE | Presente |
| MANFREDI MARIA CRISTINA | CONSIGLIERE | Presente |
| CAMBIANICA SIMONE | CONSIGLIERE | Presente |
| SANSONE GIACOMO | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | Presente |
| MANINI OLINTO | CONSIGLIERE | Presente |
| GULINO DANIELA | CONSIGLIERE | Presente |
| CASSINA PAOLA LORENZA | CONSIGLIERE | Assente |
| REGAZZONI GRETA | CONSIGLIERE | Presente |
| NEGRO STEFANO | CONSIGLIERE | Presente |
| VANZO ROBERTINO | CONSIGLIERE | Assente |
| DAMIANI SANDRO | CONSIGLIERE | Presente |

Assenti: 2, Cassina Paola Lorenza, Vanzo Robertino.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SANSONE GIACOMO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE

Penso che la parola per l'illustrazione possa andare nuovamente all'Assessore Cannito. Prego, Assessore, però risulta muta. Ok.

Assessore CANNITO

Sì, allora, andiamo ad approvare anche le aliquote IMU anno 2020, ogni anno si definiscono le aliquote non si sono modificate rispetto al 2019. Recepiscono e attuano le modifiche della finanziaria e quindi, l'unica modifica che si è realizzata è il passaggio dell'1‰ fabbricati rurali ad uso strumentale dalla TASI è confluito nell'IMU.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore. Ci sono interventi al riguardo? Siete tutti *smutati*, per cui, se non sento nessuno che si propone, direi che possiamo dichiarare conclusa la trattazione. Presumo che non ci siano neanche delle dichiarazioni di voto, pertanto pongo in votazione anche il quarto punto all'ordine del giorno: approvazione aliquote IMU anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147, per le disposizioni relative alla TASI ed all'IMU ad eccezione delle disposizioni normative relative alla componente TARI;
- l'articolo 1 della legge n.160/2019 ridisciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU) nei commi da 738 a 783 e di seguito dettagliata;

RILEVATO CHE sono esenti IMU:

- ai sensi del comma 741 lett. b) della Legge 160/2019, gli immobili adibiti ad abitazione principale classificate catastalmente nelle categorie da A/2 ad A/7 e le relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- ai sensi del comma 758, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 Marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - a immutabile destinazione agro- silvo -pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - ricadenti in aree montane o di collina delimitate di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Finanze n.9 del 14 giugno 1993, documento che propone l'elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli fruiscono dell'esenzione tra i quali è ricompreso il Comune di Malnate, la cui esenzione opera sull'intero territorio comunale.

- sono esenti dall'imposta altresì gli immobili di cui all'articolo 1 comma 759 della legge 160/2019 lettere da a) fino a g);

RICHIAMATO il regime delle agevolazioni IMU che prevedono la riduzione del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- d) il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RILEVATO CHE sono soggetti a imposta:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con applicazione di aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali è riservata allo Stato il gettito dell'IMU calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento (riserva statale);
- gli altri fabbricati;
- le aree edificabili;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;

RILEVATO CHE viene meno a decorrere dall'anno 2020, l'agevolazione prevista a favore dei cittadini italiani pensionati nei rispettivi paesi di residenza all'estero per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

RILEVATO CHE i commi da 748 a 754 della legge n. 160/2019 disciplinano le aliquote e le detrazioni d'imposta fissando *range* massimi e minimi entro i quali il Comune ha facoltà di manovra stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale:

- il comma 748, fissa l'aliquota di base per *l'abitazione principale* classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, stabilisce che l'aliquota di base per i *fabbricati rurali ad uso strumentale*, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, fissa l'aliquota di base per i *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita* (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, per *gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D*, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (cd."altri fabbricati"), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 756 a decorrere dall'anno 2021, i comuni in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019;
- il comma 762 prevede che in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757;

RILEVATO ALTRESÌ CHE l'articolo 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che:

- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
 - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitti camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RITENUTO quindi di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 come segue:

- 5,6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico) e relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 10,6 per mille immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso fabbricati rurali ad uso strumentali cat. D/10), di cui 7,6‰ riserva dello Stato e 3‰ di competenza del Comune;
- 10,6 per mille aree edificabili;
- 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D/10 di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 Dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;
- 10,6 per mille per gli altri fabbricati;

RITENUTO opportuno al fine di mantenere, come già deliberato per l'anno 2019, le medesime aliquote anche per le seguenti tipologie, proponendo al Consiglio Comunale:

- di recepire integralmente la facoltà concessa dalla normativa vigente di azzerare l'aliquota IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- al fine di favorire la realizzazione dell'accordo territoriale del Comune di Malnate sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni di locazione agevolati, ai sensi del comma 4 art. 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, un'aliquota inferiore a quella ordinaria, relativamente alle unità immobiliari e pertinenze interamente locate alle condizioni definite dalla Legge 431/1998 (locazioni a canone concordato) nella modalità seguente:
- 7,6 per mille per le abitazioni locate a canone concordato con contratto registrato e utilizzata come abitazione principale dall'occupante/detentore e relative pertinenze;
- 10,6 per mille per le abitazioni locate a canone concordato con contratto registrato, NON utilizzata come abitazione principale dall'occupante/detentore e relative pertinenze;

RITENUTO INOLTRE, in considerazione della situazione attuale, al fine di agevolare le persone in stato di fragilità, di avvalersi della facoltà concessa dalla normativa di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in modo permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come previsto dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DATO ATTO CHE:

- l'art.1, comma 169 Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 107 comma 2 della legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del d.l. 17 marzo 2020 n.18 prevede il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, che prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO CHE:

- ai sensi del comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le disposizioni relative al prospetto delle aliquote Imu di cui al comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021, pertanto per l'anno 2020, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU continua ad avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa e del regolamento come stabilito dalla normativa ancora attualmente in vigore;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 11/05/2020 che propone le aliquote IMU e valori aree edificabili ai fini Imu anno 2020;

VISTA la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 14/04/2020 immediatamente eseguibile;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il vigente D.U.P. proporre al Consiglio Comunale le aliquote e valori aree edificabili IMU 2020 come specificato nell' allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO ED ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area amministrativa-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico- finanziaria ex articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE l'argomento è stato discusso nella commissione consiliare in data 28/05/2020;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri astenuti: 4 Gulino Daniela, Regazzoni Greta, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Consiglieri votanti: 11

Voti favorevoli: 11 Bellifemine Maria Irene, Astuti Samuele, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Albrigi Paolo, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Sansone Giacomo, Manini Olinto.

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le misure delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2020 disciplinata dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge n.160/2019 secondo il prospetto di seguito indicato riportato nell'allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale e precisamente:
 - ALIQUOTA 5,60 per mille: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico) e relative pertinenze, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
 - DETRAZIONE € 200,00: per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze adibite ad *abitazione principale* del soggetto passivo e per le relative pertinenze solo in riferimento al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - ALIQUOTA 10,6 per mille: per gli *altri fabbricati*;
 - ALIQUOTA 1,00 per mille: *fabbricati rurali ad uso strumentale* D/10 di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 Dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;
 - ALIQUOTA 10,6 per mille di cui riserva statale nella misura del 7,6 ‰ e 3‰ al Comune: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso D/10);
 - ALIQUOTA 10,6 per mille: *aree edificabili*;
- 3) **DI PRENDERE ATTO CHE** sono mantenute le medesime aliquote come già deliberato per l'anno 2019, anche per le seguenti tipologie:
 - azzeramento dell'aliquota IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- al fine di favorire la realizzazione dell'accordo territoriale del Comune di Malnate sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni di locazione agevolati, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, un'aliquota agevolata, relativamente alle unità immobiliari e pertinenze locate alle condizioni definite dalla Legge 431/1998 (locazioni a canone concordato) nella modalità seguente:
- 7,6 per mille per le abitazioni locate a canone concordato con contratto registrato e utilizzate dall'occupante/detentore come abitazione principale e relative pertinenze;
 - 10,6 per mille abitazioni locate a canone concordato con contratto registrato, NON utilizzate dall'occupante/detentore come abitazione principale e relative pertinenze;
- 4) **RITENUTO** anche in considerazione della situazione attuale, al fine di agevolare le persone in stato di fragilità, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 5) **DI PRENDERE ATTO CHE** il comma 741 lett. a) dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce, che si considera *"parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente"*;
- 6) **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** le aliquote e le detrazioni approvate con la presente deliberazione avranno effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- 8) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'area amministrativa - finanziaria e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri astenuti: 4 Gulino Daniela, Regazzoni Greta, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Consiglieri votanti: 11

Voti favorevoli: 11 Bellifemine Maria Irene, Astuti Samuele, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Albrigi Paolo, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Sansone Giacomo, Manini Olinto.

Voti contrari: 0



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.L.vo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANSONE GIACOMO

Il SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

ALLEGATO A)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - anno 2020

ALIQUOTE e DETRAZIONI

| ALIQUOTA | DETRAZIONE BASE | TIPOLOGIA BENI IMMOBILIARI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,60 per mille | € 200,00 | Immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze . |
| 7,60 per mille | == | Abitazioni locare a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/98 art. 2 - 3° comma - con contratto registrato e UTILIZZATA dall'occupante come abitazione principale e relative pertinenze. |
| 10,60 per mille | == | Abitazioni locare a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/98 art. 2 - 3° comma - con contratto registrato e NON utilizzata dall'occupante come abitazione principale e relative pertinenze. |
| 10,60 per mille | == | ALTRI FABBRICATI |
| 10,60 per mille | == | AREE FABBRICABILI |
| 0,00 per mille | == | BENI MERCE |
| 1,00 per mille | == | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE |
| 10,60 per mille QUOTA STATO 7,6 per mille codice 3925 QUOTA COMUNE 3,0 per mille codice 3930 | == | IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale D10) |

L'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare le persone in stato di fragilità, intende avvalersi della possibilità di assimilare all'Abitazione Principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

UFFICIO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1012/2020 dell' UFFICIO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Malnate li, 29/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

UFFICIO MESSI

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 23 del 05/06/2020

UFFICIO IMPOSTE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Malnate, 10/07/2020

Sottoscritta
(AGRESTA CINZIA)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005